

Osservazioni e chiarimenti su questioni applicative del CSR emerse da richieste provenienti dalle Associazioni Agricole

DOMANDA:

MISURE AGROCLIMATICHE AMBIENTALI – GENERALE - ACA 1 – ACA 29

Si chiede anche per il 2026 la pubblicazione dei bandi relativi a tutti i sotto-impegni presenti nel 2025 nonché di estendere la possibilità di ricorrere alla clausola di TRASFORMAZIONE IMPEGNO, attualmente limitata al 2025, per consentire agli agricoltori di beneficiare di impegni rafforzativi sotto il profilo ambientale e di innovazione.

Negare quest'ultima possibilità, significa escludere la stragrande maggioranza delle aziende con un impegno "principale" (SRA01 – SRA29) ancora in corso, visto che gli impegni sono quinquennali e sono stati assunti all'inizio della nuova programmazione (2023).

In particolar modo per i bandi che sono stati oggetto di recenti di modifiche (SRA24), sia per quanto riguarda il livello di sostegno, il cui innalzamento è previsto a partire dall'annualità 2026, sia per le modifiche operative apportate nel 2025 oltre che alle integrazioni da noi richieste di seguito (se verranno accolte) che potrebbero rendere interessante per le imprese effettuare nuove scelte.

E' inoltre importante consentire, sempre tramite attivazione della clausola di TRASFORMAZIONE IMPEGNO, il passaggio a regimi più virtuosi dal punto di vista ambientale, uno su tutti il passaggio da SRA01 – AGRICOLTURA INTEGRATA a SRA29 – AGRICOLTURA BIOLOGICA.

RISPOSTA:

La trasformazione impegno è stata prevista fino al bando 2025 in quanto la procedura stessa genera dei problemi in termine di:

- *Monitoraggio della spesa;*
- *Risorse effettivamente impiegabili a copertura dei nuovi impegni trasformati.*

Ricordando infatti che il criterio n+2 fissa al 2029 l'ultima annualità della programmazione 2023/2027, prevedere una trasformazione nei bandi 2026 (facendo presente che la trasformazione impegni presuppone che il nuovo impegno riparta dalla prima annualità) significherebbe avere un termine dell'impegno nell'annualità 2030 con i rischi connessi all'incertezza per i pagamenti oltre il 2029.

Si fa presente che la trasformazione impegno era stata prevista solo per il bando 2024, successivamente, per venire incontro alle esigenze aziendali è stata prevista anche per l'annualità 2025.

Oltre a tale aspetto va segnalato che tutte le attività di monitoraggio della spesa rimarrebbero sospese fino al termine della campagna domande 2026, in quanto non si avrebbe fino a tale data un quadro consolidato dei sostegni e delle successive annualità di pagamento (e di conseguenza delle risorse allocate).

DOMANDA:

Circa gli interventi per impegni aggiuntivi tenendo conto che la gran parte delle aziende agricole presentano una scarsa specializzazione e spesso presentano coltivazioni erbacee (e tra di esse colture tradizionali e tal volta colture orticole o industriali) ma anche coltivazioni arboree, **si suggerisce di adottare una revisione complessiva che consenta di scegliere per coltivazioni distinte, diversi interventi coerenti con le possibili diverse scelte aziendali in base al menù disponibile:** è plausibile che siano preferite sulle colture cerealicole ed oleo-proteaginoso la ACA12, su altre colture a seminativo ACA 12 ovvero ACA17. Per diverse colture, specie quelle arboree ACA 24 la tipologia 2 è l'ideale e per le aziende che sono ditte (ovvero i loro contoterzisti) sono dotati di adeguate attrezzature, ACA 24 tipologia 1.

Si deve tener presente della complessità delle aziende che talvolta sono dotate di corpi aziendali distinto dove le strategie "a valenza aziendale" necessariamente sono diverse.

RISPOSTA:

Non è chiara la richiesta di modifica. Si premette infatti che non è stata attivata la ACA17 quindi probabilmente si fa riferimento alle ACA13, ACA04 o ACA che mirano a valorizzare gli effluenti di allevamento. La scelta di abbinare una o l'altra ACA in aggiunta alle due "ammiraglie" SRA01 e SRA29 è già a discrezione del beneficiario.

La ACA12 (Corridoi ecologici) può essere attivata solo su seminativi ma l'impegno è poi quinquennale quindi, di fatto, tale superficie non rientra nella rotazione annuale ma rimane destinata (per i 5 anni successivi) a corridoi ecologici. Discorso diverso è per le due ACA relative gli effluenti (ACA04 e ACA13) per le quali l'unico indirizzo previsto dai bandi è che non è possibile richiedere ACA04 o ACA13 su leguminose poliennali (erba medica) e pascoli e prati pascoli. La motivazione è puramente agronomica risultando poco efficiente e necessaria la distribuzione di effluenti in copertura su leguminose oltre al fatto che il disciplinare lo impedisce. Fatto questo diniego però, sono poi assoggettabili ad impegno tutto il resto delle superfici ricadenti in SRA01, con la facilitazione che nel corso dell'impegno, poi, è data la possibilità di ruotare l'impegno su superfici aziendali (ricadenti in SRA01) in funzione dell'ordinamento colturale adottato.

DOMANDA:

Impegno Iscrizione Camera di commercio dalla data di inizio impegno

Si chiede la modifica circa la data di inizio impegno, questione molto importante per le imprese che si costituiscono nell'ultimo mese dell'anno solare precedente e che si trovano comprese in tempistiche riferite a regole e *modus operandi* di specifiche PA: AGENZIA delle Entrate, Camera di Commercio.

Dai casi che sono stati oggetto di interlocuzione formale nel corso del corrente anno da cui l'invio di missive corredate da parere tecnico del Segretario Generale della CCIAA emerge che la norma differisce a seconda che si tratti di società di capitali o di società di persone e vi è la particolarità delle individuali e società semplici. La data di costituzione genera a tutti gli effetti l'inizio attività (in questi ultimi casi) e quindi si associa al possesso dei requisiti di piena responsabilità riferita al nuovo soggetto economico. Pertanto, purché la costituzione della società ovvero della ditta individuale sia avvenuta prima del nuovo anno, e la richiesta di iscrizione al registro delle imprese sia avvenuta entro 30 giorni da tale data, la società può essere considerata formalmente iscritta alla camera di commercio dalla data di inizio attività.

In poche parole si chiede di uniformarsi alle leggi dello stato italiano, non avendo alcun senso quanto previsto oggi dal bando, **anzi sarebbe opportuna una interpretazione a sanatoria retroattiva.**

RISPOSTA:

In funzione di tale aspetto, il criterio di ammissibilità "risultare iscritto alla CCIAA" è verificato alla data di inizio impegno così come tutti gli altri criteri di ammissibilità previsti dai bandi. Tale criterio risulta presente, in continuità tra le programmazioni di sviluppo rurale, per tutti gli impegni agroclimatico ambientali.

La ridefinizione di tale criterio non può quindi essere modificata a metà dell'attuale programmazione.

Si precisa infine che la gestione dei casi puntuali (es. aziende con richiesta di iscrizione presentata in Camera di commercio nei giorni antecedenti il termine dell'anno e quindi prima del 01/01 inizio impegno, se adeguatamente documentati sono stati e rimangono gestiti puntualmente).

Si precisa inoltre che l'intero sistema dei controlli AGEA OP risulta sviluppato e basato (in continuità tra le programmazioni) sulla data di iscrizione (aspetto che AGEA può effettivamente verificare) e che risulterebbe impossibile gestire puntualmente il controllo attraverso istruttorie regionali ITC (con un aggravio delle tempistiche di verifica, calcolo e pagamento delle domande stesse).

DOMANDA:**Disciplinari di produzione integrata**

Si segnala come la letteratura scientifica, anche alla luce dell'evoluzione climatica, i volumi irrigui ottimali per ogni tipo di coltura cambiano di anno in anno in funzione anche dell'andamento climatico. Risulta indispensabile effettuare una modifica nei disciplinari di produzione integrata che prevedono la "riduzione del volumi irrigui" in funzione del dato annuale e non di quello standard, onde non mettere in crisi la produzione negli anni nei quali il volume ottimale necessario è superiore a quello standard. Ad esempio si potrebbe rendere "automatica tale modifica nei casi nei quali le aziende aderiscono a programmi di consiglio irriguo ovvero adottino criteri di irrigazione di precisione"

RISPOSTA:

L'implementazione del disciplinare al fine di non avere un dato standard ma un dato annuale e basato sull'andamento climatico dell'anno andrebbe implementata all'interno del GARI con un "consiglio" irriguo derivante da un altro sistema esterno al GARI stesso. Questa implementazione ad oggi risulta molto complessa e di difficile attuazione entro tempi utili a riportarla poi nei disciplinari stessi.

Si ritiene quindi che questa modifica possa essere attivata solo nella nuova programmazione, prevedendo un congruo periodo di sviluppo degli applicativi necessari alla verificabilità del dato.

DOMANDA:**SRA 29**

Modificare psp e bando per consentire al beneficiario che entra in possesso dei terreni, precedentemente notificati come biologici e successivamente sottratti dal regime bio, di poter presentare domanda di SRA29.01 per questi terreni

RISPOSTA:

Purtroppo questa regola deriva dall'applicazione di un ICO standard recepito da tutte le Regioni AGEA tra le quali l'Umbria. Si ritiene comunque giustificabile l'osservazione e valuteremo con le altre Regioni le strade percorribili per migliorare il controllo.

DOMANDA:*Intervento SRA 02*

- Si chiede di estendere il contributo anche all'agricoltura integrata (intervento SRA 01)
- Si chiede di inserire ulteriori colture a seminativo irriguo quali Mais e Tabacco.

Tale proposta nasce dal fatto che il beneficio agro-climatico-ambientale è evidentemente maggiore se si offre l'opportunità di aderire all'intervento complementare alle imprese con colture irrigue condotte secondo il metodo integrato.

Inoltre, è opportuno evidenziare che l'intervento in questione rappresenta uno strumento fondamentale per innescare un processo di innovazione virtuoso sotto il profilo ambientale che diversamente, nonostante il fabbisogno, non sarebbe attuabile.

Si segnala come la letteratura scientifica, anche alla luce dell'evoluzione climatica, i volumi irrigui ottimali per ogni tipo di coltura cambiano di anno in anno in funzione anche dell'andamento climatico. Risulta indispensabile effettuare una modifica nei disciplinari di produzione integrata che prevedono la "riduzione

del volumi irrigui” in funzione del dato annuale e non di quello standard, onde non mettere in crisi la produzione negli anni nei quali il volume ottimale necessario è superiore a quello standard. Ad esempio si potrebbe rendere “automatica tale modifica nei casi nei quali le aziende aderiscono a programmi di consiglio irriguo ovvero adottino criteri di irrigazione di precisione”

RISPOSTA:

Per quanto riguarda l’abbinamento della SRA02 alla SRA01, si fa presente che non è possibile attivare i due interventi in combinazione in quanto sono già presenti in SRA01 dei premi relativi all’irrigazione come impegni aggiuntivi nei disciplinari e si rischierebbe un doppio finanziamento.

Per quanto riguarda le colture attualmente a premio nella SRA02 collegata alla SRA29, il tabacco è già previsto anche se con il metodo biologico tale coltura non è praticata. Per il mais irriguo, come specificato per la SRA01, il premio è già previsto nella SRA29 quindi si rischierebbe di incorrere nel rischio di doppio finanziamento qualora fosse inserito anche nella SRA02.

DOMANDA:

SRA 17

L’apporto ammendante e fertilizzante nei terreni è un’importante pratica agronomica per contrastare la perdita di fertilità dei suoli, limitare il processo di desertificazione, ridurre gli interventi fertilizzanti di tipo chimico grazie all’apporto organico (che di norma è anche meno mobile, quindi è sottoposto ad inferiore rischio di lisciviazione (N) e diviene disponibile con un rilascio progressivo).

Liquami, letame, digestato, compost e similari, sono strumenti agronomicamente preziosi.

Si ritiene di dover affermare che il premio/ha sia non incentivante e non sufficiente ai fini della copertura dei costi derivati da tali pratiche, considerando che si tratta di movimentare volumi significativi a fronte di un tenore fertilizzante molto basso e che spesso si ha a che fare con imprese che conducono decine e centinaia di ha anche lontani dal luogo di produzione.

Questo rende necessario un significativo e congruo incremento del premio.

RISPOSTA:

Come precisato nelle precedenti risposte, nel CSR non viene attivato l’intervento ACA17.

Presumendo che si tratti di ACA13 (gestione effluenti non palabili), il premio attuale è di 70 €/ha in riferimento a un premio nazionale massimo di 286 €/ha. Si è deciso di attivare l’intervento con tale valore del premio in quanto le tecniche per l’utilizzazione degli effluenti non palabili ad oggi a disposizione delle aziende o dei contoterzisti, sono già quelle previste nell’intervento stesso. Ne consegue che non si assiste ad un aggravio dei costi di produzione se non per la relativa registrazione all’interno dell’applicativo GARI.

Inoltre va sottolineato come ACA13 risulti essere un nuovo intervento proposto all’interno della programmazione Regionale, che va quindi contestualizzato e verificato nel suo complesso, sia di attrattività verso il sistema agricolo e agrozootecnico regionale che a livello di verificabilità e controllabilità dell’intervento stesso.

DOMANDA:

SRA 24

L’intervento è molto importante in quanto sostiene dei percorsi di crescita tecnologica delle imprese che hanno scelto di adottare i principi di produzione dell’agricoltura integrata o dell’agricoltura biologica.

La scheda dell’intervento presenta una carenza logica, ossia non sono inserite correttamente le colture nelle due tipologie previste, in funzione dell’aspetto più significativo dove intervenire.

Si conferma la bontà dell'incremento dei premi a partire dall'anno 2024 si si sostiene di apportare le seguenti modifiche:

- Circa la **tipologia 2 inserire fruttiferi** (almeno le specie più coltivate: pomacee e drupacee), la frutta in guscio (**nocciolo, noce**) e naturalmente l'**olivo** essendo noto che gli aspetti da gestire con priorità sono quelli fitoiatrici (molto più di quelli fertilizzanti). **Inoltre non è necessario considerare la sola opzione di GARI, le aziende debbono essere libere di scegliere GARI, strumenti equivalenti, servizi di maggiore precisione e qualità. Inoltre nel mercato di sono DSS per moltissime colture mentre oggi GARI è in fase di progressivo completamento.**
L'interesse generale non è utilizzare GARI ma portare quanti più agricoltori ad adottare per tutte le colture possibili strumenti tecnologici e previsionali

RISPOSTA:

Relativamente alla SRA24 azione 2 le modifiche ai bandi 2025 prevedono già il ricorso a sistemi DSS privati in alternativa al DSS – GARI. All'interno del GARI, la modellistica validata attualmente nella regione Umbria è quella per la lotta alla peronospora della vite. La possibilità di estendere il premio alla frutta a guscio e all'olivo richiederebbe una validazione di sistemi di DSS privati. L'attuale tempistica, seppur avviata nell'immediato, produrrebbe un effetto concreto probabilmente in una prossima finestra di modifica del PSP con conseguente possibile attuazione solo nel 2026. Questo comporterebbe che l'impegno quinquennale andrebbe a finire al 2030 con le problematiche sopra esposte.

DOMANDA:

- Circa la **tipologia 1** se necessario escludere l'olivo per posizionarlo nella tipologia 2 dove è di gran lunga è preferibile. Circa le altre colture, e **soprattutto quelle erbacee ricomprenderle tutte**, in quanto va tenuto conto che una azienda agricola che si organizza per gestire attività di fertilizzazione di precisione probabilmente l'ofa per tutte le colture a seminativo o se incentivata dalla copertura dei costi (intervento ACA24) può scegliere di investire nell'adeguamento tecnologico.

Tali proposte nascono dal fatto che il beneficio agroclimaticoambientale è evidentemente maggiore se si allarga la tipologia di colture interessate, in modo coerente con quelle che sono le colture più rappresentative praticate in Umbria o comunque di recente introduzione come il nocciolo.

RISPOSTA:

Si osserva per quanto riguarda la SRA24 azione 1 che il premio seminativi già ricomprende tutte le colture erbacee che comunque devono essere presenti come SOI in SRA01 (disciplinari) e SRA29 (colture seminativo ammesse a premio in biologico). Rimane quanto già detto per eventuali modifiche richieste circa le colture a premio (nocciolo al posto dell'olivo) per le quali è richiesta una modifica al PSP (vedi risposta precedente).

DOMANDA:

SRA30

Diverse sono le problematiche emerse nei primi due anni di applicazione.

Da un punto di vista prettamente amministrativo, l'attuazione dell'intervento di riferimento prevede l'istruttoria manuale per la verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità. Il tutto attraverso interventi di perfezionamento ed integrazione documentale (correttiva) volti a rimuovere le cause di inammissibilità al pagamento. Tali casistiche sono comunicate ai CAA con apposita reportistica (ASR20) che dovrebbe specificare le anomalie bocconi.

Il tutto però avviene ben oltre i 10 giorni concessi da Classyfarm per operare un eventuale rettifica della check-list.

DI FATTO, QUINDI, ANCHE IN PRESENZA DI MOTIVAZIONI OGGETTIVE (EVIDENZA DOCUMENTALE PIUTTOSTO CHE ERRORE MATERIALE DEL VETERINARIO), NON RISULTA POSSIBILE OPERARE RETTIFICHE PER APPORTARE LE NECESSARIE CORRETTIVE.

Occorre quindi allineare le tempistiche di rettifica di Classyfarm con quelle di istruttoria della Regione. Oppure consentire l'acquisizione di check-list di rettifica emesse successivamente alla data di scadenza per la consegna delle stesse, ancorché riportanti data della visita coerente con il periodo di riferimento.

Si è visto poi che il miglioramento "continuo" del punteggio è di difficile applicazione.

Si propone pertanto, in analogia a quanto fatto da altre regioni, di prevedere delle fasce incrementali di punteggio e il mantenimento del punteggio stesso tra gli impegni. Tale approccio consente altresì di incrementare in maniera importante la ricaduta dell'intervento stesso tra gli allevatori e allo stesso modo di diffondere con maggiore incisività le *best practice* del benessere animale, con il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati dal PS PAC e dal CSR regionale.

Prevedere in istruttoria manuale e correzione di errori: possibilità dell'errore palese per le UBA messe a premio

Carico di UBA – e norme riferite all'identificazione dei capi, per la specie suina possibilità di mettere a premio la categoria "scrofe" degli allevamenti intensivi/stabulati, benché non identificate singolarmente, essendo dimostrato che in istruttoria manuale è possibile verificare esattamente la consistenza durante tutto il periodo di impegno.

Anzi è necessario assicurare la retroattività del principio sulle domande 2025 la cui scadenza per la presentazione non è stata ancora superata.

Revisione del meccanismo premiale prevedendo una soglia di raggiungimento e mantenimento del punteggio classyfarm

nel bando CSR Umbria è previsto un miglioramento del punteggio nella seconda checklist Classyfarm ben strutturato, come da tabella in calce

il Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027 per la **Regione Lazio** - ANNUALITA' 2025

prevede invece che con un punteggio maggiore a 75punti nella checklist d'ingresso, è ammesso anche il mantenimento del punteggio stesso nella checklist di uscita. Riteniamo visti i notevoli sforzi organizzativi ed economici per portare l'allevamento in un livello alto, che superato un punteggio di buon senso abbia valore il solo mantenimento.

Fascia di punteggio check list di ingresso	Obiettivo minimo check list finale per pagamento
> 60 e < 70	raggiungimento di 70 punti
≥ 70 e < 80	+ 4 punti
≥ 80 e < 90	+ 3 punti
≥ 90 e < 98	+ 2 punti
≥ 98	raggiungimento di 100 punti

il Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027 per la **Regione Lazio** - ANNUALITA' 2025 prevede invece che con un punteggio maggiore a 75punti nella checklist d'ingresso, è ammesso anche il mantenimento del punteggio stesso nella checklist di uscita.

Punteggio di accesso per fasce	Aumento minimo	Non conformità legislative
60-70	4	Nessuno dei quesiti relativi alle conformità legislative con valutazione insufficiente
71-75	2	Nessuno dei quesiti relativi alle conformità legislative con valutazione insufficiente
>75	Mantenimento del punteggio di accesso	Nessuno dei quesiti relativi alle conformità legislative con valutazione insufficiente

RISPOSTA:

1) Il perfezionamento della documentazione ai sensi della L 241/90 art 6 comma 1 lett b (soccorso istruttorio) è previsto solo in alcuni casi (es. Aggiornamento conto corrente per pagamenti non andati a buon fine, Integrazione documentazione antimafia, ...)

La rettifica delle Check list Classyfarm non rientra nelle casistiche del soccorso istruttorio; questa può essere comunque accolta nei termini previsti dal bando (31 marzo per la Check list di accesso con assunzione impegno dal 1° gennaio; 31 gennaio dell'anno successivo per la check list di fine impegno), inserendone anche nuove in sostituzione di quelle errate o non adeguate (oltre i 10 giorni previsti da Classyfarm per la revisione) purchè caricate a sistema nei tempi stabiliti dall'avviso.

Non è possibile l'adeguamento delle tempistiche di rettifica delle check list in funzione dei tempi dell'istruttoria regionale visto che quest'ultima è subordinata alla presentazione delle domande di sostegno di norma con scadenza 15 maggio, quest'anno posticipata al 15 luglio e nel 2024 prorogata addirittura al 15 settembre. Si ritiene che i termini già fissati dall'avviso siano congrui per prendere visione da parte dell'azienda, del veterinario incaricato e del CAA di eventuali problematiche su cui intervenire.

2) L'errore palese di inserimento delle UBA a premio può essere corretto solo nei termini di rettifica delle domande stabiliti da AGEA.

3) Alla luce delle istruttorie delle due annualità 2023 e 2024 si ritiene che sia un falso problema la richiesta di miglioramento del punteggio tra la check list Classyfarm di ingresso e quella di uscita: infatti nel 2024 solo

in 3 casi è stata motivo di inammissibilità. Per l'annualità di impegno 2026, si modifica consentendo l'accesso al bando anche a chi ha raggiunto il punteggio massimo di 100 dimostrandone il mantenimento a fine impegno.

- 1) Come specificato nella pec prot 0120312/2025, di risposta allo stesso quesito, l'identificazione dei singoli capi riproduttori è l'unico modo che consente di verificare la consistenza media nel periodo di impegno. Non essendo presente una procedura di controllo automatizzata, il conteggio delle consistenze ai fini dei controlli è effettuato con istruttoria manuale tramite consultazione del registro di stalla; nell'ambito di tale controllo si accerta l'andamento nel tempo dei capi riproduttori per calcolarne la consistenza media annuale. Senza tale informazione, e lavorando per gruppi di animali, non è possibile identificare la consistenza media di ciascun capo, dal momento che non si conosce la permanenza media degli animali in stalla.

Considerando anche la modifica della definizione dell'Ecoschema 1 livello 2 con il quale finora era necessaria la dovuta demarcazione, si precisa che, nelle more di approvazione della modifica all'ecoschema 1 livello 2, verrà eliminata l'attuale demarcazione tra i due premi.

DOMANDA:

SRH02 Formazione dei consulenti

Si chiede di elidere il seguente periodo nel paragrafo "Beneficiari": *Non sono comunque ammessi i soggetti ai quali è concessa la sovvenzione a valere sui bandi regionali relativi all'intervento SRH01.* Ad avviso della scrivente, il fatto che il potenziale beneficiario della SRH02 possa essere anche un soggetto operante nella SRH01, deve essere se mai ritenuto sinergico. Inoltre tale passaggio non trova corrispondenza nel PS PAC.

RISPOSTA:

Tale requisito è stato introdotto nelle modifiche regionali, ritenendo opportuno che la formazione dei consulenti venga svolta da un organismo terzo e non dagli enti di consulenza per garantire indipendenza e visione trasversale. Inoltre, l'intenzione era quella di avvalersi dell'università per tale attività, anche considerando le risorse modeste disponibili (200mila euro).

DOMANDA:

SRD01

SRD01 e similari:

Ricomprendere tra i beneficiari anche imprese che non hanno il codice ATECO 01 prevalente purché presentino domanda per interventi su unità locali identificate con codice ATECO 01.

Sono presenti infatti in Umbria diverse realtà tra cui delle Fondazioni che sono dedite a diverse attività che conducono anche aziende agricole di rilevante interesse che da alcuni anni sono escluse dal partecipare a determinati benefici. Tali attività agricole sono strutturate, operano con personale agricolo e conducono rilevanti superfici di terreno. E' illogico non considerarle meritevoli di accedere ad interventi per lo sviluppo.

Paragrafo 10.3 Congruità della spesa, lettera a): (INVESTIMENTI IMMOBILIARI) si chiede che l'utilizzo dei costi standard indicati nell'Allegato 7 sia facoltativo e non obbligatorio tenuto conto che i prezzi parametrici indicati in molti casi si mantengono nettamente inferiori al costo dell'opera edile quantificata mediante computo metrico estimativo redatto applicando il prezzario regionale per le opere edili attualmente vigente.

Paragrafo 10.3 Congruità della spesa, lettera b): (IMPIANTI ARBOREI DA FRUTTO / UVA DA VINO) si chiede che l'utilizzo dei costi standard indicati nell'Allegato 8 sia facoltativo e non obbligatorio tenuto conto che i prezzi parametrici indicati in molti casi si mantengono nettamente inferiori al costo dell'opera di miglioramento fondiario quantificata mediante computo metrico estimativo redatto applicando il prezzario regionale attualmente vigente;

Paragrafo 10.3 Congruità della spesa, lettere c), d): (FRANTOI / TRATTRICI) si chiede che l'utilizzo dei costi standard indicati nell'Allegato 8 sia facoltativo e non obbligatorio tenuto conto che i prezzi di mercato attualmente vigenti e riscontrati mediante l'acquisizione dei preventivi dalle ditte fornitrici sono nettamente più alti dei costi standard fissati dal Bando di riferimento;

Paragrafo 10.4 Spese non ammissibili: lavori in amministrazione diretta e contributi in natura: si chiede che tale **tipologia di spesa venga resa ammissibile**;

Paragrafo 4. Requisiti di ammissibilità del richiedente: si ribadisce in questa sede l'importanza di consentire la partecipazione al Bando SRD01 a quelle imprese che nella visura camerale hanno come attività ATECO principale un codice non agricolo, ma che dispongono di unità locali (alla sezione sedi secondarie ed unità locali della visura) con codice ATECO principale agricolo (da 01.11.10 a 01.70.00 compresi);

- Si conferma l'esigenza di procedere alla revisione delle aliquote contributive, come già discusso e parzialmente condiviso nel corso degli ultimi tavoli istituzionali. In particolare, si ritiene opportuno uniformare le percentuali relative agli investimenti immobiliari e fissi per destinazione (attualmente pari al 40%) a quelle riferite agli investimenti mobiliari e immateriali (oggi fissate al 20%). Inoltre, si auspica un incremento delle percentuali di base, portandole almeno al 60%, in linea con quanto adottato nei bandi relativi alla medesima misura da parte di numerose altre Regioni;

- Si evidenzia la criticità derivante dall'introduzione della concessione del contributo subordinata a condizione risolutiva. Tale modalità espone le imprese al rischio di avviare gli investimenti senza la certezza del finanziamento, compromettendo inoltre la possibilità di accedere a garanzie bancarie e assicurative, le quali difficilmente verrebbero rilasciate in assenza di una certezza di finanziabilità.

RISPOSTA:

La problematica è stata già presentata al Tavolo Verde tenutosi il 25 ottobre 2024 e in quella sede la proposta è stata bocciata per il parere fortemente negativo espresso da Coldiretti e CIA.

L'utilizzo dei Costi Standard non può essere considerato facoltativo. Considerati i tempi di adeguamento del prezzario regionale, risulta necessario costituire un gruppo tecnico che ridefinisca il prezzo max ammissibile per metro quadro delle tipologie di intervento ammissibili (stalle, etc). L'opzione di costo semplificato prescelta è rappresentata dai costi unitari in linea con quanto disposto all'art. 44, comma 1, punto b) del Reg. UE 2115/2021. Si precisa che la suddetta metodologia è applicata ad altri interventi settoriali (ristrutturazione OCM vino).

L'utilizzo dei costi standard elimina nella maggior parte dei casi la necessità di definire procedure per i lavori in amministrazione diretta. La rendicontazione di opere in amministrazione diretta è limitata agli interventi di miglioramento fondiari, qualora non disponibili i costi standard (es. chiudende, sistemazioni terreni, ecc)

In relazione alla revisione delle aliquote contributive viene presentata al CDM la proposta di modifica al PSP per gli interventi SRD01 e SRD13.

L'attuale situazione ha previsto di dare priorità alla chiusura delle istruttorie delle domande di pagamento presentate e da presentare a valere sul PSR 2014 2022 sia per consentire di pagare i beneficiari entro termini adeguati sia per evitare rischi di disimpegno.

DOMANDA:

DOMANDA:

SRD03

Paragrafo 22. Modalità di presentazione delle domande di pagamento: La richiesta dell'anticipo dovrebbe essere facoltativa e non obbligatoria da parte dei proponenti tenuto conto dell'aggravio dei costi connessi alla stipula delle polizze fideiussorie.

Paragrafo 22. Modalità di presentazione delle domande di pagamento: In linea con il bando SRD01, prevedere un termine di almeno 15 mesi per la presentazione delle domande di saldo in caso di imprese che chiedono a finanziamento opere edili che difficilmente possono essere ultimate in 12 mesi, tenuto anche conto della necessità di acquisire il titolo edilizio per la loro realizzazione.

RISPOSTA:

La richiesta dell'anticipo viene resa obbligatoria al fine di comprovare la reale volontà di procedere alla realizzazione degli investimenti previsti.

DOMANDA:

SRG10

Complemento di sviluppo rurale per l'Umbria 2023-2027.

REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021.

Avviso pubblico concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dall'intervento SRG10

Promozione dei prodotti di qualità

1. In riferimento all'art.7 "Presentazione delle domande":

"I richiedenti potranno presentare le domande di sostegno a valere su una o entrambe le annualità nei seguenti termini:

- 15 febbraio 2024 a valere sulla prima scadenza;
- 15 febbraio 2025 a valere sulla seconda scadenza."

Si suggerisce di anticipare la scadenza della data di presentazione della domanda di sostegno ai mesi precedenti l'inizio dell'annualità progettuale, in modo da ricevere il nulla osta in anticipo rispetto all'inizio delle attività programmate.

Nel caso in cui le attività ricoprano l'arco temporale dal 1° gennaio al 31 dicembre, la scadenza per la presentazione della domanda di sostegno dovrebbe essere prevista nei mesi di settembre /ottobre dell'anno precedente.

2. In riferimento all'art.8 "Domande di pagamento":

"Il beneficiario deve a presentare, entro il 30 giugno 2025 ed entro il 30 giugno 2026, rispettivamente per le due scadenze, la domanda di pagamento a SALDO rendicontando la spesa sostenuta entro il 31 dicembre dell'anno precedente"

Al fine di ricevere la liquidazione del saldo dell'annualità rendicontata quanto prima possibile, poiché a partire dai primi mesi dell'anno successivo il Beneficiario si trova a sostenere costi sostanziosi per la realizzazione delle attività in corso, riscontrando una concreta criticità nella gestione delle risorse disponibili da parte dell'Associazione, si suggerisce di anticipare la data di presentazione della domanda di pagamento entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello delle spese sostenute.

3. In riferimento all'art.15 "Spese ammissibili":

"Il costo del personale, sia dipendente dell'associazione che dipendente delle aziende associate, sarà riconosciuto al massimo per 2 unità lavorative per ogni azienda aderente alla associazione di produttori e partecipante alle attività di informazione e promozione programmate, sempre che tale apporto sia preventivamente inserito nelle attività del progetto di cui all'allegato B al presente avviso."

Nel caso di domande di sostegno che prevedono la realizzazione di svariate attività, spesso sovrapposte tra loro nella data di realizzazione, si riscontra che l'impiego di due sole unità lavorative dell'associazione non è sufficiente.

Si suggerisce pertanto di prevedere l'impiego di almeno 4 unità produttive per ogni associazione beneficiaria.

RISPOSTA:

Precisiamo che queste sono osservazioni al bando che potranno essere eventualmente accolte in sede di preparazione del nuovo bando e non in sede di modifica del CSR.

D. 1. La osservazione è pertinente, ma va verificata con tutti i beneficiari, in quanto spesso si riscontra una difficoltà a prevedere con troppo anticipo i costi degli eventi

D. 2 Il prevedere di poter presentare la domanda di pagamento entro giugno non è un obbligo: evidentemente chi ha necessità di presentarla prima farlo liberamente, mentre al contrario anticipare la scadenza può essere una limitazione per qualcuno

D.3 Il bando prevede di poter utilizzare 2 unità lavorative per ogni azienda aderente, quindi non due in assoluto, e comunque può essere accolto precisando un limite di "2 unità ad evento"

DOMANDA:

Interventi che prevedono aggregazioni in Filiere, distretti, similari:

Almeno in queste casistiche prevedere il superamento del tetto di investimenti per gli interventi del singolo beneficiario, presupponendo che gli investimenti siano finalizzati ad uno sviluppo sinergico del distretto e della rete. Soprattutto le aziende zootecniche specializzate ed in genere le aziende di maggiori dimensioni si trovano a disporre di tetti di investimento non commisurati alla dimensione degli interventi necessari.

RISPOSTA:

La metodologia di applicazione per la congruità della spesa per gli investimenti immobiliari è la stessa utilizzata per gli interventi SRD01 e SRD13 (costi unitari massimi di riferimento) dal momento che i riferimenti dell'intervento di filiera sono i due interventi sopra citati.

DOMANDA:

DENSITA' CAPI SU PASCOLI AI FINI DEL PRIMO PILASTRO DELLA PAC

RE-INTRODUZIONE DELLA DEROGA DEL CARICO MINIMO UBA/HA INTRODOLTA PER IL 2023 PORTANDOLA DA 0,2 A 0,1 UBA/HA AL DI SOPRA DI UNA SPECIFICA ALTRIMETRIA.
VEDI DOCUMENTAZIONE PRODOTTA IN PIU' OCCASIONE.

N.B.: MARCHE ED ABRUZZO ADOTTANO LA MEDESIMA DEROGA

RISPOSTA:

In relazione alle deroghe del carico minimo della UBA/Ha si fa presente che la Regione Umbria ha scelto negli ultimi anni di allinearsi a quanto previsto dal Ministero relativamente al pascolamento che prevede 0,2 UBA/Ha/anno minimo e 2 (in ZVN) e 4 (al di fuori della ZVN) UBA/Ha/anno come limite massimo.

Tale scelta deriva da un percorso che negli anni ha visto l'introduzione di nuovi decreti e note ministeriali nelle quali si riportano sia limiti minimi che limiti massimi di carichi di bestiame per il pascolamento e che precisano che *"nel caso in cui il pascolamento sia esercitato sul prato permanente, che il carico di bestiame deve essere adeguato alla sua conservazione."*

Nei documenti viene prevista la possibilità di derogare a tali limiti rilevando che *"le richiamate specifiche esigenze di conservazione del prato permanente debbono trovare una adeguata e motivata giustificazione,*

in mancanza della quale, come già evidenziato nell'allegata nota ministeriale 02 febbraio 2018, prot. 0000693, la deroga potrebbe essere oggetto di rilievo da parte della Commissione europea, con le relative conseguenze finanziarie ricadenti sotto la responsabilità dell'Amministrazione regionale che ha adottato la deroga."

Nel 2023, con due successive DGR, La Regione Umbria ha deciso di derogare i limiti delle UBA/HA come segue: *"per tutti i pascoli posti ad altitudine superiore o uguale a 800 m.s.l.m., deve essere garantito un carico ricompreso fra un minimo di 0,1 UBA/ha/anno ed un massimo di 1,2 UBA/ha/anno; per tutti i pascoli posti ad altitudine inferiore a 800 m.s.l.m., deve essere garantito un carico ricompreso fra un minimo di 0,2 UBA/ha/anno ed un massimo di 1,2 UBA/ha/anno"*, facendo proprio il parere del Dipartimento di scienze agrarie alimentari e ambientali dell'Università di Perugia.

Attraverso tale approccio è stato possibile derogare ai limiti nel 2023 minimi mentre la deroga al limite massimo non ha trovato applicazione in quanto la pubblicazione delle DGR regionali è avvenuta successivamente alle scadenze che erano state individuate dalla normativa di riferimento.

Quindi, come già riscontrato in più occasioni a seguito di richiesta di applicazione della deroga al limite minimo, si ribadisce che non è possibile applicare la deroga al SOLO limite minimo visto che lo studio del Dipartimento di scienze agrarie alimentari e ambientali dell'Università di Perugia, riporta sia il limite minimo che quello massimo al fine di una corretta conservazione del pascolo.

Relativamente al tema del pascolamento si fa presente che la regione ha sempre adottato un approccio volto al presidio del territorio e all'attività di pascolamento che sia finalizzata al mantenimento delle superfici, testimoniata anche dalle scelte relativamente alle PLT. A tal proposito si fa presente che, nel 2014 sono state riconosciute le PLT Pratiche locali tradizionali, ossia superfici boschive che vengono pascolate e, quindi, assimilate a superfici agricole ai fini dell'ammissibilità agli aiuti da parte del sistema PAC. Si fa presente che nel 2024 a seguito dell'introduzione della Carta Nazionale dei Suoli, sono stati rilevati circa 6.000 Ha come "superfici boschive" da parte di Agea, determinandone l'esclusione dai meccanismi di sostegno della PAC in quanto superfici non agricole. Con Circolare n. 19535 del 7 marzo 2025, Agea Coordinamento ha proposto, in via del tutto eccezionale e per la sola campagna 2024, che le Regioni possano richiedere l'ammissibilità delle predette superfici, altrimenti escluse, attraverso una nuova finestra di validazione delle PLT, da richiedere con apposita comunicazione dopo aver assolto ai controlli puntuali di stretta pertinenza regionale (secondo la procedura prevista dalla circolare AGEA prot. n. 97806 del 30.12.23). La regione ha deciso di adottare tale possibilità, recuperando 6.000 ettari di superfici ammissibile sia ai pagamenti diretti che al sistema dei pagamenti del CSR. Tale scelta testimonia la volontà da parte della regione di favorire il presidio del territorio e l'effettiva attività di pascolamento.

La Regione adotta, quindi, un approccio cautelativo ma anche attento alle esigenze degli agricoltori rispetto alla tematica dei pascoli; a titolo informativo si evidenzia che la Regione Marche non ha attivato i premi sulle superfici individuate come PLT, mentre la Regione Abruzzo ha riscontrato diversi problemi sulla scelta di derogare ai limiti del carico minimo di UBA/ha per il corretto pascolamento.

E' in ogni caso in fase di valutazione la possibilità di modificare lo studio sopra citato al fine di poter attuare le eventuali deroghe.